



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Oggetto: Tributi  
*fotocopia dell'avviso di ricevimento de  
raccomandato- disconoscimento  
rituale e tempestivo, ex artt. 214  
e 215 c.p.c.- onere di proporre  
querela di falso  
avverso la fotocopia  
disconosciuta- esclusione  
principio di diritto*

Composta da:

Francesco Federici - Presidente -  
Roberto Succio - Consigliere -  
Maria Giulia Putaturo - Consigliere relatore -  
Donati Viscido di Nocera  
Gianluca Grasso - Consigliere -  
Salvatore Leuzzi - Consigliere

Oggetto

R.G.N. 21483/2022

Cron.

cc 10/02/2026

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso n. 21483 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto

Da

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.to ██████████  
e dall'Avv.to ██████████, giusta procura speciale in calce al ricorso,  
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei difensori:

██████████ e

██████████ -ricorrente -

Contro



**Agenzia delle entrate-Riscossione-ADER-in persona del Presidente *pro tempore***, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 709/01/2022, depositata in data 24 maggio 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

### **FATTI DI CAUSA**

1. ■■■■■ ■■■■■ propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente *pro-tempore*, avverso la sentenza n. 146/03/2021 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento relativa a diverse presupposte cartelle di pagamento emesse ai fini Irpef, Irap e Iva.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) la legittimità dell'intimazione di pagamento in questione andava confermata, risultando regolarmente notificate le cartelle presupposte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 2) rivestendo l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta natura di atto pubblico ex art. 2700 c.c., ai fini della contestazione della sottoscrizione apposta nell'avviso di ricevimento, la contribuente avrebbe dovuto proporre querela di falso sebbene detto avviso fosse stato prodotto soltanto in copia fotostatica e non in originale, per cui il mero disconoscimento della detta firma contenuto nel ricorso introduttivo non implicava alcun obbligo di verifica da parte dell'ADER; 3) i crediti tributari portati dalle cartelle erano soggetti al termine di prescrizione decennale trattandosi di crediti erariali



ai quali non poteva applicarsi la prescrizione quinquennale prevista ex art. 2948 c.c. per le "prestazioni periodiche"; in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di specifiche intimazioni di pagamento nei confronti delle quali - oltre che delle cartelle cui facevano riferimento- non risultavano proposti tempestivi ricorsi da parte della contribuente con conseguente consolidamento dei relativi crediti ivi indicati; 4) la contribuente non aveva specificato quali fossero i contestati interessi sulle sanzioni di cui si lamentava l'applicazione.

3. Resiste, con controricorso, l'ADER.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., 221 c.p.c., 2700 c.c., 2714, 2717, 2718 e 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto, in mancanza di querela di falso, irrilevante il formale disconoscimento, effettuato, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., dalla contribuente - nella prima difesa successiva al deposito da parte di ADER, in allegato alle controdeduzioni di primo grado, di copie di c.d. "referti di notifica"- delle sottoscrizioni delle prodotte copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle presupposte cartelle senza richiedere l'attivazione da parte di ADER di alcuna istanza di verifica; in particolare, la ricorrente evidenzia come l'art. 2719 c.c. - che esige l'esplicito disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche e fotostatiche - sia applicabile anche alle copie di atti pubblici e come, invece, la querela di falso debba svolgersi necessariamente sull'originale per cui qualora il contribuente disconosca l'autenticità della sottoscrizione della copia dell'avviso di ricevimento, quest'ultima non può avere l'efficacia dell'atto pubblico sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso (è richiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020). Pertanto, nel caso di produzione di copia semplice dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato notificato l'atto dell'Amministrazione non serviva attivare la procedura di querela di falso ma bastava il formale disconoscimento della copia prodotta. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 2729 c.c. esige



l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione (è richiamata Cass., sez. 5, n. 2482 del 2020). Pertanto, nella specie, ad avviso della ricorrente, non essendo stati depositati gli originali dei c.d. referti di notifica né in primo né in secondo grado, la CTR avrebbe erroneamente statuito che "occorreva proporre querela di falso ancorchè detto avviso fosse prodotto solo in copia fotostatica e non in originale".

1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.

1.2. La questione che viene in rilievo è quella della efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio solo in copia da ADER e della necessarietà o meno della proposizione della querela di falso anche avverso la fotocopia degli avvisi medesimi.

1.3. L'art. 2719 c.c. prevede sul punto che *"le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*. L'art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche) dispone che *"le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ...formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"*. L'art. 214 c.p.c., poi, prevede che *"colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"*. L'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c. stabilisce, quindi, che *"La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (...); 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione"*.

1.4. Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture private, con la



conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l'esperibilità della procedura di verifica nonché, in caso positivo, con l'esercizio dei poteri istruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario (Cass., sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7355). La mancata proposizione dell'istanza di verifica, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verifica sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento). (Sez. U, Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).

1.5. La tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento alla proposizione del ricorso con cui è impugnato l'atto impositivo fondato sulla scrittura privata, quando è il contribuente onerato del disconoscimento (Cass., sez. 5, 17 maggio 2019, n. 13333).

1.6. Per questa Corte l'art. 2719 cod. civ. esige l'espreso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua



conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass., sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557, che richiede per il disconoscimento formale una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale). Inoltre, si è affermato che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario (Cass., 22 maggio 2003, n. 8108). La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775; sez. 5 Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993). Il disconoscimento di un documento in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico, quindi riferito ad una copia concretamente individuata e successivo, effettuato cioè dopo la produzione in giudizio della copia medesima (Cass., sez. 5, 30 gennaio 2006, n. 1991).

1.7. L'art. 2700 c.c. dispone che "l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". L'art. 2719 c.c. si applica anche alle copie di atti pubblici. Pertanto, se la copia dell'atto pubblico non è



stata disconosciuta ritualmente e tempestivamente ex artt. 214 e 215 c.p.c., ha la stessa efficacia delle "autentiche", ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quanto quest'ultima norma è applicabile sia alle copie delle scritture private che alle copie degli atti pubblici.

1.8 Va chiarito che l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, per costante giurisprudenza di questa Corte. In particolare si è affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata (Cass., sez 6-2, 21 marzo 2019, n. 8082; Cass., sez 6-2, 3 settembre 2019, n. 22058; Cass., sez 6-5, 5 dicembre 2017, n. 29022, in relazione alla notifica di cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/1973; Cass., sez 5, 5 agosto 2016, n. 16448).

1.9. Infatti, questa Corte ha affermato, in più di un'occasione (Cass. n. 3014/1975; Cass. n. 2246/1981; Cass. n. 1783/2001; Cass. n. 3065/2003; Cass. n. 24852/2006; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 22058/2019; Cass. n. 6028/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025), che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.



1.10. Ove il destinatario, venendo a conoscenza della relata di notifica *aliunde*, ad esempio nel contesto di un procedimento giurisdizionale a suo carico (come nel caso di specie), si dolga di non aver ricevuto la notificazione, è onerato della proposizione della querela di falso per far accertare il carattere apocrifo della firma, aggredendo in tal guisa l'attestazione con cui il pubblico ufficiale ha affermato la corrispondenza soggettiva tra il destinatario e il consegnatario/firmatario della relata. In tale ipotesi, la querela di falso non è tesa ad aggredire sic et simpliciter l'autenticità della sottoscrizione, bensì l'attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire l'intervenuta consegna a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., ossia dell'avvenuta apposizione della firma sulla relata ad opera di persona per tale identificatasi (Cass. n. 9062/2025). Va, altresì, precisato che la presenza di una sottoscrizione, ancorché illeggibile o apparentemente non riconducibile al destinatario, è, di norma, sufficiente a considerare la notifica formalmente conforme al modello legale (Cass., S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 16289/2015; Cass. n. 2482/2020). Sicché il processo notificatorio risulta validamente posto in essere e, per metterne in discussione il perfezionamento con efficacia erga omnes, è necessario esperire querela di falso (Sez. 3, Ordinanza n. 16640 del 2025).

1.11. In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez.un., 27 aprile 2010, n. 9962).

1.12. Tali principi valgono tuttavia quando sia depositato l'originale dell'atto. Non trovano invece applicazione per l'ipotesi dell'allegazione della copia fotostatica o fotografica dell'originale. Questa Corte ha infatti chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto



processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate. In tal caso, ove manchi contestazione in proposito, ad esse è attribuita la medesima efficacia, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass., sez. 6-3, 8 settembre 2017, n. 21003; Cass., sez 5, 27 luglio 2012, n. 13439). Diversamente con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal legale rappresentante, da parte della società, la copia dell'avviso di ricezione, depositata in appello dalla Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha l'efficacia dell'atto pubblico (Cass. n. 2482 del 2020).

1.13. Ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: « **la fotocopia dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato ove disconosciuta ritualmente e tempestivamente, ex artt. 214 e 215 c.p.c., non ha l'efficacia dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. per cui la mancata produzione in giudizio del documento in originale esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela di falso avverso la fotocopia disconosciuta** ».

1.14. Nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nel ritenere che ai fini della contestazione [della autenticità della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate delle presupposte cartelle di pagamento] occorre proporre querela di falso ancorché detti avvisi fossero stati prodotti solo in copia fotostatica e non in originale per cui il disconoscimento delle firme proposto dall'appellante nel corso del ricorso



introduttivo e riproposto in sede di gravame non implicava alcun obbligo di verifica da parte dell'appellata. Invero, la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata (Sez. 3, Ordinanza n. 30318 del 2019), è stata mal interpretata dal giudice di appello, atteso che, in essa è chiaramente affermato che *«l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019, Rv. 653384 - 01; principio ribadito a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 - 01); (-) la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950 - 01)»*. Il precedente richiamato non era dunque pertinente riguardando una ipotesi del tutto distinta.

Nel caso di specie, invece, a fronte di un "disconoscimento" operato dalla contribuente, il giudice doveva procedere comunque ad un accertamento: a) per l'ipotesi di un disconoscimento formale delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento, prodotti in copia da AdER, e avverso il quale l'amministrazione finanziaria avesse dichiarato di volersi avvalere di quei documenti chiedendone la verifica, il giudice di merito sarebbe stato tenuto a verificarne la ritualità e tempestività, ex artt. 214 e 215 c.p.c. ed a procedere alla verifica; b) per l'ipotesi in cui il disconoscimento della riproduzione fotostatica o fotografica fosse stato generico (inerente ad es. alla non leggibilità di una data o altro), il giudice, pur non vincolato all'avvenuto disconoscimento formale della riproduzione, era comunque tenuto ad apprezzarne l'efficacia rappresentativa anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 4395/2004; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 23426/2020; Cass. n. 12737/2018; Cass. n. 6090/2000; Cass. n. 940/1996; da ultimo, Cass., n. 3803/2026).

Il giudice della sentenza impugnata non ha compiuto nulla di tutto questo. Il motivo va in definitiva accolto e la sentenza va cassata.



2. Con il secondo motivo si denuncia: 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 della legge n. 472 del 1997 e 2498, comma 1, n. 4 c.c.; 2) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. motivazione apparente, per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado senza argomentare alcunché sull'eccezione – sollevata nei gradi di merito- di prescrizione quinquennale per sanzioni pecuniarie e interessi intimati con le presupposte cartelle di pagamento. In particolare, la ricorrente - premesso che, come statuito dalla Corte di cassazione, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e il credito per gli interessi, quale obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (è richiamata Cass. 20955 del 2020) – denuncia, al contempo, la motivazione apparente per avere la CTR fatto un generico richiamo al termine di prescrizione dell'imposta e non a quello previsto espressamente per le sanzioni ed interessi intimati con le presupposte cartelle e, al contempo, l'erroneità della decisione della CTR di conferma di quella di primo grado che, sul punto, aveva ritenuto applicabile alle sanzioni il termine di prescrizione decennale.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546/92, 2953 c.c., 324 c.p.c. per avere la CTR ritenuto definitivamente consolidati i crediti indicati nelle cartelle di pagamento stante la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata laddove non esisterebbe alcun "consolidamento definitivo" del credito in forza di atti non giudiziali atteso che, come statuito da Cass. SU n. 23397-2016, la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produceva soltanto l'effetto della irretrattabilità del credito ma non anche quello della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la mancata



impugnazione degli avvisi di intimazione di pagamento anteriori non avrebbe determinato alcuna decadenza per l'impugnazione dell'avviso di intimazione successivo a causa di un preteso "consolidamento definitivo" della pretesa tributaria. Peraltro, avendo la ricorrente disconosciuto la sottoscrizione delle copie dei "referti di notifica" delle presupposte cartelle e delle intimazioni precedenti, sarebbe erronea anche la statuizione della CTR circa l'avvenuta interruzione della prescrizione dalla notifica delle specifiche precedenti intimazioni di pagamento.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546/92, 2, comma 3, della legge n. 472 del 1997 e 30 del DPR n. 602/73 nonché, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la motivazione apparente, per avere la CTR ritenuto che *"l'appellante non avesse specificato quali fossero i contestati interessi sulle sanzioni di cui lamentava l'applicazione"* sebbene la contribuente avesse dedotto nel ricorso introduttivo e nell'atto di appello, come si evinceva dal "dettaglio del debito" contenuto nell'avviso di intimazione depositato in primo grado, l'applicazione da parte di ADER, in violazione dell'art. 2, comma 3, della legge 472 del 1997, di specifici interessi di mora, sulle irrogate sanzioni pecuniarie. Nella sentenza impugnata la CTR non avrebbe, peraltro, motivato il rigetto di tale censura limitandosi a affermare che la contribuente non aveva specificato quali fossero i contestati interessi sulle sanzioni.

5. L'accoglimento del primo motivo nei termini di cui in motivazione, rende inutile la trattazione dei residui motivi, con assorbimento degli stessi.

6. In conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;



**P.Q. M.**

**La Corte** accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione;

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026

Il Presidente

Francesco Federici

